

“Il patrimonio naturale
tra pianificazione e gestione:
una prospettiva giuridica”
Quid iuris?

“Il patrimonio naturale tra pianificazione e gestione: una prospettiva giuridica”

sistema **UNESCO** **Convenzioni e Programmi** :

- [Il Programma Uomo e Biosfera \(MaB\) - 1971](#)
- [La Convenzione sul Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale - 1972](#)
- [La Convenzione sulla Promozione e Protezione del Patrimonio Immateriale - 2003](#)

«Il patrimonio naturale»

CONVENZIONE DI PARIGI 23 novembre 1972
su **patrimonio culturale e naturale mondiale**
L. 6-4-1977 n. 184 Ratifica

2 Ai fini della presente Convenzione sono considerati

«**patrimonio naturale**»:

- **i monumenti naturali**, costituiti da formazioni fisiche e biologiche oppure da gruppi di tali formazioni, aventi valore eccezionale dal punto di vista estetico o scientifico;
- **le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone rigorosamente delimitate**, costituenti l'habitat di specie di animali e vegetali minacciate, che hanno valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza o della conservazione;
- **i siti naturali oppure le zone naturali rigorosamente delimitate**, aventi valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza, della conservazione o della bellezza naturale.

1 Ai fini della presente Convenzione sono considerati

«**patrimonio culturale**»:

- **i monumenti**: opere di architettura, di scultura o di pittura monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni grotte e gruppi di elementi che abbiano un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell'arte o della scienza;
- **i complessi**: gruppi di costruzioni isolati o riuniti che, per la loro architettura, per la loro unità, o per la loro integrazione nel paesaggio, hanno un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell'arte o della scienza;
- **i siti**: opere dell'uomo o creazioni congiunte dell'uomo e della natura, nonché le zone ivi comprese le zone archeologiche di valore universale eccezionale dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico.

3. Spetta a ciascuno Stato - parte della presente Convenzione - definire e delimitare i diversi beni, situati sul suo territorio e previsti dagli articoli 1 e 2 di cui sopra.

«Il patrimonio naturale»

CONVENZIONE DI PARIGI 23 novembre 1972
su **patrimonio culturale e naturale mondiale**
L. 6-4-1977 n. 184 Ratifica

2 Ai fini della presente Convenzione sono considerati

«patrimonio naturale»:

- **i monumenti naturali**, -*aventi valore eccezionale dal punto di vista estetico o scientifico*;
- **le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone rigorosamente delimitate**, -*valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza o della conservazione*;
- **i siti naturali oppure le zone naturali** *valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza, della conservazione o della bellezza naturale*.

1 Ai fini della presente Convenzione sono considerati

«patrimonio culturale»:

- i monumenti - *un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell'arte o della scienza*;
- i complessi: -*valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell'arte o della scienza*;
- i siti: - *valore universale eccezionale dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico*.

Valore eccezionale “outstanding universal value”

Un sito, culturale, naturale o misto, è iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale SOLO SE E' VALUTATO di “eccezionale valore universale”.

- VALORE - s'intende il **contributo** culturale, storico o scientifico offerto dal sito,
- REQUISITI: **autenticità** NO ARTEFATTI e **integrità**.
- ECCEZIONALITÀ- trascendere i confini nazionali e l'importanza *meramente locale del bene* - *di estrema rilevanza per le generazioni presenti e future* dell'intera umanità in grado di **giustificarne** la **protezione** permanente a carico della comunità internazionale nel suo insieme.
 - L'iscrizione attesta la dichiarazione di eccezionale valore universale

«Il patrimonio naturale» - unesco- WLH

il valore universale del bene, e la correlata dichiarazione di **unicità**,
proposta dagli Stati parte. Condizione fondamentale : eccezionale valore universale
World Heritage List

- ✓ soddisfare **almeno** uno dei dieci criteri del Patrimonio Mondiale elaborati dal World Heritage Committee, e, nello specifico:

Criteri naturali VII – X

- (VII) rappresentare dei **fenomeni naturali** di rilievo o delle aree di una bellezza naturale e di un'importanza estetica eccezionale;
- (VIII) costituire degli esempi particolarmente significativi delle grandi ere della storia della terra, inclusa la testimonianza della vita, dei processi geologici in corso nello sviluppo delle forme terrestri o degli elementi geomorfologici o fisiografici di particolare rilievo;
- (IX) costituire degli esempi particolarmente significativi dei processi ecologici e biologici in corso nell'evoluzione e nello sviluppo degli ecosistemi e delle comunità di piante e di animali terrestri, acquatici, costieri e marini;
- (X) contenere gli habitat naturali più significativi per la conservazione in situ della diversità biologica, incluso quelli in cui sopravvivono specie minacciate che abbiano un valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza o della conservazione.

Criteri culturali I – VI

- I) rappresentare un capolavoro del genio creativo umano;
- II) rappresentare un simbolo significativo dell'interazione umana che abbia influenzato lo sviluppo dell'architettura o della tecnologia delle arti monumentali, dello sviluppo urbano o della creazione dei paesaggi, in un dato periodo o in una determinata area culturale;
- III) rappresentare una testimonianza unica o almeno eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà vivente o scomparsa;
- IV) rappresentare un esempio eminente di un tipo di costruzione o di un insieme architettonico o tecnologico o paesaggistico che illustri un periodo o dei periodi significativi della storia umana;
- V) rappresentare un esempio eminente di insediamento umano tradizionale, di sfruttamento tradizionale del territorio o del mare, che sia rappresentativo di una cultura (o di culture) o dell'interazione umana con l'ambiente, specialmente quando questo è stato reso vulnerabile da un cambiamento irreversibile;
- VI) essere direttamente o materialmente associato a degli eventi o tradizioni viventi, a delle idee, a delle credenze, o a delle opere artistiche e letterarie che abbiano un significato universale eccezionale.

«patrimonio naturale : GESTIONE» WHL

UNESCO richiede di redigere i Piani di Gestione

Vd. l' Environment Act del 1995 in UK
Vd l' Environmental Protection and Biodiversity Conservation Act del 1999 in Australia, dove l'attenzione si è focalizzata maggiormente sui siti naturali ed è stato proposto un modello di gestione condivisa e partecipata tra i responsabili istituzionali dei vari siti e le comunità aborigene

Italia art. 3 della legge n. 77 del 2006

Misure speciali di tutela e fruizione dei **siti** italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell' UNESCO

1. Per assicurare la conservazione dei siti italiani UNESCO e creare le condizioni per la loro valorizzazione sono approvati appositi piani di gestione.
2. **I piani di gestione** definiscono le priorità di intervento e le relative modalità attuative, nonché le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 4, oltre che le opportune forme di collegamento con programmi o strumenti normativi che perseguano finalità complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi turistici locali e i piani relativi alle aree protette.
3. Gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi sono raggiunti con le forme e le modalità previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice».

Siti naturali

«patrimonio naturale : GESTIONE» WHL

UNESCO richiede di redigere i Piani di Gestione

Italia art. 3 della legge n. 77 del 2006

Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell' UNESCO

ES. Piano di Gestione delle “Città Barocche della Val di Noto”,
Piano di Gestione della Val d'Orcia
Piano di Gestione delle “Necropoli etrusche di Cerveteri e Tarquinia”.

Il 26 giugno 2009 il Comitato per il Patrimonio Mondiale dell'Unesco ha accolto le **Dolomiti** nell'elenco del Patrimonio Mondiale, come un sito naturale.

ES. “Un Piano per Pompei”, venne stilato tra il 1996 e il 2005 con l'appoggio finanziario del World Monuments Fund. Sostituito dal primo Piano di Gestione ufficiale del sito, redatto tra il 2008 e il 2010 e finanziato con i fondi dello Stato Italiano previsti dalla l. 77/ 2006.
Dopo l'azione di monitoraggio e controllo svolta dagli esperti inviati dall' UNESCO, emerse la necessità di una revisione dello strumento, che fu aggiornato tenendo conto non solo delle richieste formulate dal Centro del Patrimonio Mondiale ma anche del Grande Progetto Pompei sostenuto dai fondi UE e delle attività in corso ad Ercolano da parte del Herculaneum Conservation Project.

«patrimonio naturale : GESTIONE» WHL

UNESCO richiede di redigere i Piani di Gestione



Operational Guidelines del 1977 dove, al par. 14 lett. iii) **management plan**

- ❑ **informazioni e alla documentazione** per garantire l'iscrizione di un bene nella WHL,
- ❑ principio a fondamento della redazione dello strumento **inizialmente facoltativo** ma poi reso **obbligatorio** non solo per i siti già "registrati" (secondo una disposizione del 2004), ma anche per quelli di cui si vuole proporre la candidatura, a testimonianza della progressiva importanza assunta dallo stesso.



Dal dicembre del 2000, in occasione della 24° sessione del Comitato per il Patrimonio Mondiale, tenutasi a Cairns (Australia), tali plans sono diventati indispensabili nel garantire una gestione adeguata del bene/sito,

- ❑ come sottolineato nella Dichiarazione di Budapest del 2002,
- ❑ dalle Linee Guida Operative del 2005

*« plans for the management of each natural site nominated and for the safeguarding of each cultural property nominated »
« All information concerning these plans should be made available when technical co-operation is requested »*

« Each nominated property should have an appropriate management plan or other documented management system which should specify how the outstanding universal value of a property should be preserved, preferably through participatory means ».

«patrimonio naturale : GESTIONE» WHL

lo Stato richiedente



avanzate al Comitato WHCentre



al Segretariato WHCentre

Tentative List

« una "lista propositiva" in cui vengono segnalati i beni che si intendono iscrivere nell'arco di 5-10 anni »

dossier di presentazione
per ciascun bene proposto

“procedura”
UNESCO

valuta la completezza della documentazione fornita,
registrerà le candidature
(il cui tetto massimo è stato fissato a 45 siti

Advisory Bodies competenti

ICOMOS
per i siti di valore
storico-artistico-
paesaggistico

IUCN
per i siti
naturali

in ogni momento dell'anno

un massimo di due (di cui almeno una relativa a beni naturali) per i
Paesi già **presenti** nella Lista di tre per i restanti

garantire una maggior rappresentatività,
equità e credibilità dell'elenco stesso

ulteriore esame

chiedendo, qualora lo ritenessero opportuno,
eventuali delucidazioni o informazioni aggiuntive

Comitato WHC

decisione finale e definitiva di inclusione, rifiuto o rinvio

«patrimonio naturale : GESTIONE» WHL

ITALIA

Deliberazione del 6 maggio 2011
approvata durante la seduta del Consiglio Direttivo della
Commissione Nazionale Italiana CNI per l'UNESCO

ART1 modalità di presentazione per le
nominations nazionali

ART. 2 Tentative List

“iter”

PROPOSTE

possono essere avanzate da tutte le Amministrazioni pertinenti la gestione del Sito che si intende inserire (Sindaco, Soprintendenze, Ente Parco...)

Presidente del CNI ↓ redigere la nuova lista propositiva

Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e Turismo
per i siti culturali

Ministero dell'Ambiente
per i siti naturali

ad entrambi per i siti misti

Ciascuno di questi vaglia annualmente quali beni/siti già presenti in tale lista debbano essere presentati al Comitato Intergovernativo per il Patrimonio Mondiale

compone il dossier di presentazione

Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO

Ministero degli Affari Esteri

Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UNESCO

Segretariato

le competenze del Ministero dell'Ambiente, svolte in coordinamento con le altre Amministrazioni centrali e con la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, sono attribuite dal D.P.R. del 3 agosto 2009 n. 140, recante "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'ambiente", alla **Direzione generale per la protezione della natura e del mare**

«patrimonio naturale : GESTIONE» WHL

lo Stato richiedente

Tentative List

« una “lista propositiva” in cui vengono segnalati i beni che si intendono iscrivere nell’arco di 5-10 anni »

OGGETTO: il bene candidato

identificato e geograficamente circoscritto nei suoi limiti, così da poterne agevolare la protezione

dossier di presentazione per ciascun bene proposto

informazioni inerenti il proprio ordinamento giuridico riguardanti la materia, le leggi e norme di dettaglio vertenti sul bene, chi ne detiene la responsabilità

tutti i documenti necessari a giustificare
l’“eccezionale valore universale”

Stato deve dimostrare

QUADRO il più possibile esaustivo e completo a livello legislativo, gestionale e conservativo

MEZZI per riuscire a garantirne un prolungato, adeguato ed efficiente grado di tutela, conservazione e amministrazione; **CAPACITÀ** da monitorare.

AZIONI di gestione e valorizzazione intraprese

al fine di assicurare il mantenimento dell'outstanding universal value

Sistema di management “reattivo”, partecipato, integrato

che coinvolga potenziali partners e stakeholder e preveda la redazione di un planning, l'allocazione dei mezzi necessari, un'azione di monitoraggio, reporting e feedback delle attività svolte. secondo modalità di assoluta trasparenza e chiarezza.

Rapporti Periodici e ai piani di gestione

«patrimonio naturale : GESTIONE» WHL

Siti naturali

UNESCO richiede di redigere i Piani di Gestione si è tradotta nell'art. 3 della legge n. 77 del 2006

Piani la funzione

garantire un monitoraggio del bene/sito in esame in termini di tutela, valorizzazione e fruizione, così come predisporre la programmazione di attività ed azioni che consentano di incrementarne il valore

Il modello di Piano di Gestione

elaborato a livello italiano sintetizza il concetto di “**approccio integrato**”, permettendo un’integrazione

- sia verticale (del singolo bene/sito con il contesto),
- sia orizzontale (dalla conoscenza fino alla valorizzazione economica e alla comunicazione) in grado di adempiere alle disposizioni avanzate dall’UNESCO
- un concreto **campo di "com-partecipazione"** attiva di tutti i possibili stakeholder (non solo cittadini, ma anche enti pubblici e soggetti privati) alla conoscenza, gestione, valorizzazione e promozione del bene/sito in oggetto.
- supera la visione puramente settoriale degli interessi pubblici
- non è assimilabile ad un mezzo di “pianificazione” urbanistica e/o settoriale tradizionale**, ma è da interpretare come **un atipico “piano strategico di intenti”** che, complementare e non superiore a quelli “standard” già previsti

«patrimonio naturale : GESTIONE» WHL

modello di Piano di Gestione

elaborato a livello italiano sintetizza il concetto di “**approccio integrato**”

- ❑ Descrive le caratteristiche culturali e/o naturali del sito tutelato per **permettere di definire ciclicamente gli interventi** (anche di medio-lungo termine) necessari a garantirne una corretta ed efficace gestione, e di **pianificare le azioni per reperire le risorse** (pubbliche e private)
- ❑ Si tratta di uno strumento complesso, la cui redazione deve fungere da supporto ad una **governance coordinata**, con un meccanismo di **ripartizione dei compiti amministrativi**
- ❑ la compresenza di soggetti istituzionali diversi, pubblici e privati;
- ❑ l'esigenza di coinvolgimento degli interlocutori sociali;
- ❑ l'opportunità di monitorare e controllare i risultati della gestione, alla luce del carattere pubblico e meritorio del bene culturale gestito »
- ❑ l'applicazione di una visione manageriale “multi-scala”, capace di coniugare la dimensione “micro”, coincidente con il singolo bene, con quella “meso” propria del “contorno”.

«patrimonio naturale : GESTIONE» WHL

Piano Strategico e il Piano di Gestione UNESCO per Verona – esempio-

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Comune di Verona, in quanto soggetto responsabile del sito, ha coinvolto le varie aree gestionali per sostenere le progettualità dei due piani.

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO DELLE PROVINCE DI VERONA, VICENZA E ROVIGO
La Soprintendenza è stata coinvolta nella fase di costruzione del Piano di Gestione

CURIA DI VERONA

FONDAZIONE CARIVERONA

PIANO STRATEGICO "progetti bandiera"

Il Piano Strategico è un processo teso a disegnare lo sviluppo futuro della città, coinvolgendo un gran numero di attori locali e regionali seguendo un percorso di democrazia partecipata e condivisa, per progettare le linee di crescita e di sviluppo di Verona. I frutti di questa progettazione sono i "progetti bandiera" che interagiscono con il Piano di Gestione del sito.

PIANO DI GESTIONE UNESCO "Città di Verona"

Il Piano di Gestione "Città di Verona" coniuga le esigenze di tutela e conservazione del Patrimonio con le potenzialità di valorizzazione culturale ed economica del sito e del suo territorio circostante. Riconosce validità e forza alle progettualità espresse nel Piano Strategico come processo di democrazia condivisa e di progettazione partecipata su linee di crescita e valorizzazione della Città di Verona.

«patrimonio naturale : GESTIONE» WHL

Quid iuris

Per i piani di gestione afferenti al patrimonio naturale diversi dai siti naturali?

Piani di gestione per:

«patrimonio **naturale**»:

- **i monumenti naturali**, -
- **le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone rigorosamente delimitate**, - **HABITAT**
- (i siti naturali oppure le zone naturali)

Quid iuris sul Coordinamento piani di gestione patrimonio naturale con i piani / programmi /piani di gestione locali?

Piano Regolatore

può quindi essere interpretato, secondo una prospettiva più ampia, quale parte di un corpus di strumenti normativi **funzionali a garantire non solo l'organizzazione generale del territorio cittadino facente capo all'antico nucleo storico, ma anche alla sua protezione e conservazione, soprattutto per ciò che attiene al Piano degli Interventi.**

- inerenti lo smog elettromagnetico, l'inquinamento acustico, le polveri sottili e l'inquinamento atmosferico, il risparmio energetico, il turismo, il commercio, il traffico e la viabilità, previsti già al momento della redazione del Piano di Gestione UNESCO

«patrimonio naturale :pianificazione

Corte Costituzionale 180/2008

Prevalenza PIANO PAESAGGISTICO SU PIANO DEL PARCO

Sentenza n. 180 del 2008 della Corte Costituzionale con la quale la Suprema Corte statuiva la prevalenza del piano paesaggistico sul piano del parco.

“ Il medesimo art.145 contempla, al comma 3, il principio di «prevalenza dei piani paesaggistici» sugli altri strumenti urbanistici, precisando, segnatamente, che: «Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette».

Rapporti Piano del Parco e Pianificazione Paesaggistica

Premessa

Le finalità del Parco si presentano come un quid pluris rispetto a quelle della tutela delle bellezze naturali e del paesaggio (si veda Cassazione sez. III pen 19/10/1995 n. 1386 che distingue tra le finalità esclusivamente conservatrice della disciplina paesistica da quelle anche promozionali di mantenimento e di miglioramento del sistema ecologico proprie della normativa sulle aree protette).

La giurisprudenza della Corte Costituzionale sulla prevalenza della pianificazione paesaggistica sulla pianificazione dei Parchi nazionali e regionali.

Sentenza Corte Costituzionale 367/2007

... sul territorio vengono a gravare più interessi pubblici: da un lato, quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; dall'altro, quelli riguardanti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati, in virtù del terzo comma dello stesso art. 117, alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. In definitiva, si «tratta di due tipi di tutela, che ben possono essere coordinati fra loro, ma che debbono necessariamente restare distinti» (così la citata sentenza n. 367 del 2007). Ne consegue, sul piano del riparto di competenze tra Stato e Regione in materia di paesaggio, la «separazione tra pianificazione territoriale ed urbanistica, da un lato, e tutela paesaggistica dall'altro», prevalendo, comunque, «l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica» (sentenza n. 182 del 2006). E' in siffatta più ampia prospettiva che, dunque, si colloca il principio della «gerarchia» degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, espresso dall'art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004.”

«patrimonio naturale : GESTIONE» WHL

Quid iuris

Coordinamento

piani di gestione patrimonio naturale con i
i piani / programmi /piani di gestione locali?

PREVALENZA

PIANO PAESAGGISTICO / PIANO PARCO (vd. CoCost. 180/2008)

PIANO GESTIONE SITI NATURALI (UNESCO E NON ANCORA UNESCO) / PIANO
PAESAGGISTICO ?

“Il patrimonio naturale
tra pianificazione e gestione:
una prospettiva giuridica”

Al di fuori della normativa Unesco. Quid iuris?

«Il patrimonio naturale» - unesco 1972

«patrimonio **naturale**»:

- **i monumenti naturali, -**
- **le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone rigorosamente delimitate, - HABITAT**
- **i siti naturali oppure le zone naturali**

PROFILI STORICI IN ITALIA- la tutela del patrimonio naturale

Le Leggi Rava

legge n.441 del 16 luglio 1905
per la salvaguardia della Pineta di Ravenna
legge n.364 del 1909
«Per le antichità e le belle arti»

legge Croce n.722 del 1922 che tutela il paesaggio.
affermando che « *Il paesaggio altro non è che la rappresentazione materiale e visibile della Patria.*»

LIMITI della legge:

- 1 Non fu prevista la tutela dei “ giardini, foreste, paesaggi e tutti quei luoghi e oggetti naturali”.
- 2 Fu soppresso L' art. 37 della legge che consentiva l'actio popularis in difesa dei beni pubblici.



il concetto di paesaggio era strettamente legato a quello di beni

il concetto di Paesaggio è limitato nell'ambito semantico del patrimonio storico-artistico che non include fauna o la morfologia di un territorio.

La l. 1497 del 1939 cd Bottai distingue tra “bellezze individue” - vale a dire ville, monumenti, reperti ecc. - e “bellezze d'insieme” - ciò che fa da contorno e contesto alle precedenti – facendole rientrare nell'ambito normativo di tutela.

art. 9 Cost. (1948)
Tutela il paesaggio
e il patrimonio storico e artistico della Nazione

Negli anni Sessanta

L'urbanista Alberto Predieri definisce il paesaggio come “forma del territorio, o dell'ambiente, creata dalla comunità umana che vi si è insediata, con una continua interazione della natura e dell'uomo”.

Negli anni Settanta

termini come ambiente, paesaggio, territorio, vengono utilizzati nella giurisprudenza italiana in maniera ambigua ed intercambiabile.

La legge Galasso del 1985 sposta l'attenzione:

- dalle bellezze naturali
- alle zone di particolare interesse ambientale

Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004. Il paesaggio è fatto rientrare di nuovo nell'ambito dei beni culturali, infatti il codice recita: “il patrimonio culturale è costruito dai beni culturali e dai beni paesaggistici”

L'Art. 131 del codice lo definisce “una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni”.

«patrimonio»

«patrimonio naturale?»



demanio naturale (Stato)/ e demanio artificiale-accidentale, = beni appartenenti ad altri livelli di governo (regioni, province, comuni)

822 cc demanio pubblico - **demanio necessario (o naturale)**, *in quanto beni che per la loro naturale attitudine soddisfano interessi pubblici indi sono di proprietà dello Stato.*

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare [942], la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti [945], i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Il codice adotta un sistema del «*numerus clausus*» dei beni demaniali

demanio accidentale dello Stato

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli *aerodromi*; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico [823, 824, 1145].

«patrimonio naturale?»

«minerario»

r.d. 29 luglio 1927, n. 1443

Il regime delle miniere è stato esteso sia alle acque minerali e termali sia alle cave e torbiere. In particolare, i giacimenti di acque minerali e termali sono stati trasferiti dal patrimonio statale al demanio delle singole regioni (da ultimo, art. 22, l. 31 marzo 1997, n. 59). Inoltre, la disciplina delle acque minerali e termali risulta attualmente integrata anche da altre fonti, come ad esempio, il d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, di attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali, e la l. 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore termale. Si tratta dei quadri normativi cui rinvia anche l'art. 144, c. 5, d.lgs. n. 152/2006,

«marittimo»

principi costituzionali in tema di decentramento, avente nel d.lgs. 28 maggio 2010 n. 85 (c.d. federalismo demaniale) l'ultima e più incisiva manifestazione, molti dei beni del demanio marittimo ed idrico prima di proprietà statale sono stati oggi trasferiti alle regioni e agli enti locali. Pertanto, i beni del demanio marittimo indicati negli artt. 822 del c.c. e 28 cod. nav., sono ora di proprietà delle regioni così come i beni del demanio idrico previsti dal codice civile e dalle leggi speciali di settore (salvo alcune eccezioni), mentre i laghi chiusi e le miniere sono stati trasferiti alle province (artt. 3 e 5, d.lgs. n. 85/2010).

Al demanio marittimo appartengono alcuni beni naturali, tra i quali il lido del mare, la spiaggia, le lagune (come ad esempio, la laguna di Venezia: art. 1, r.d. 18 giugno 1936, n. 1853 e l. 5 marzo 1963, n. 366), le valli da pesca.

«idrico»

Tra le leggi speciali riguardanti il demanio idrico va innanzitutto ricordato il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, contenente il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, che all'art. 1 affermava la pubblicità delle acque sorgenti e all'art. 103 delle acque sotterranee se iscritte nell'apposito registro. Ora, l'art. 144 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, contenente il testo unico ambientale, stabilisce che «tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato» (c. 1) e queste «costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale» (c. 2). Il testo unico ambientale richiama anche il concetto di patrimonio idrico nazionale, un complesso di beni il cui utilizzo viene regolato con l'obiettivo di una razionalizzazione, anche allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, senza pregiudizio per la qualità.

Come abbiamo già ricordato, con riferimento al demanio idrico è in corso un processo di trasferimento della proprietà dallo Stato alle regioni e agli enti locali, mentre molte funzioni e competenze in materia di gestione su tali beni erano state già trasferite per effetto dell'art. 89, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

«cave e torbiere»

r.d. 29 luglio 1927, n. 1443

ha esteso a tali beni il regime delle miniere, soprattutto per quanto riguarda il regime concessorio

la previsione civilistica, il mancato esercizio delle proprie facoltà da parte del proprietario legittima l'amministrazione pubblica a disporre il passaggio dei beni al patrimonio indisponibile dello Stato. Il regime giuridico riguardante tali beni pubblici naturali risulta integrato da altre fonti regolative. In primo luogo, dalle leggi che, in ossequio al disposto costituzionale contenuto nell'art. 117, hanno definito il trasferimento di compiti e funzioni dal centro alla periferia, in particolare la n. 281/1970, il d.P.R. n. 616/1977 e il d.lgs. n. 112/1998, con le quali tali beni sono stati attribuiti al patrimonio indisponibile delle regioni.

«forestale»

il d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34
in materia di foreste e filiere forestali.

Allo Stato, infatti, viene riservato il potere di definire la «Strategia forestale nazionale». Le regioni, invece, secondo una logica di intervento a cascata, sono autorizzate, coerentemente alla Strategia nazionale, a individuare i propri obiettivi e definire le relative linee d'azione, attraverso programmi forestali regionali e anche piani forestali di indirizzo territoriale, finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione attiva e degli altri strumenti di pianificazione forestale. Tra questi, in particolare, vi sono i piani di gestione forestale, adottati sempre dalla regione, e riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, qualificati come strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali (art. 6).

«Aree naturali protette»

L. n. 394/1991 prevede quattro categorie principali di aree naturali protette

- Parchi naturali
- Parchi regionali
- Riserve naturali nazionali o regionali
- Aree protette – protocollo Ginevra – aree Mediterraneo

VINCOLI paesaggistici, PIANIFICAZIONE paesaggistica, AUTORIZZAZIONE paesaggistica.

«patrimonio naturale?»

«patrimonio naturale»:
- i monumenti naturali, -
- le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone
- rigorosamente delimitate, - **HABITAT**
- i siti naturali oppure le zone naturali

La foresta: il polmone verde della Terra Incerta ancora la tutela effettiva e autonoma.

Adabella Gratani

Sommario: 1. Premessa. Il Bene "Foresta" - 2. Quadro Internazionale - 3. Le Foreste e le iniziative nell'Unione Europea. Linee di intreccio tra tutele habitat, tutela uccelli, VIA, VAS, Valutazione di incidenza, gas serra - 3. Tutela domestica delle Foreste. Competenze multilevels - 4. La via per il Nuovo Testo Unico delle "Filieri Forestali"

Regolamenti

- gemelli n. 3528/86 e 3529/8632, protezione delle foreste contro l'inquinamento **Atmosferico**
- n. 2080/9234 - istituisce un **regime comunitario di aiuti** alle misure forestali nel settore agricolo.
- n. 1615/89/CE che istituisce un **sistema europeo di informazione e di comunicazione forestale** (EFICSM, European Forestry Information and Communication System) 35, emendato dal Reg.n. 1100/98/CE
- n.1268/1999/CE, sostegno per misure a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale Paesi Peco
- n. 2152/2003/CE, **Forest Focus**, sul monitoraggio delle foreste e sulle interazioni ambientali

Le INTERRELAZIONI TRA PATRIMONIO FORESTALE E

tutele habitat,
tutela uccelli,
VIA,
VAS,
Valutazione di incidenza,
gas serra.

«bosco?» dlgs 34/ 2018

«patrimonio naturale : GESTIONE»

Patrimonio culturale.

d. lgs n.112 del 1998, art.148

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali

- a) "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge;
- b) "beni ambientali", quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o culturali;
- c) "tutela", ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;
- d) "gestione", ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione;
- e) "valorizzazione", ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione.

Patrimonio naturale.



DISCUSSIONE del “parallelismo” gestione-tutela, gestione-valorizzazione

- **gestione diretta** inerisce alla fruizione pubblica dei beni, ovvero tutta quella serie di funzioni caratterizzate da attività materiali e giuridiche funzionali alla corretta conservazione dei beni e del loro godimento;
- **quella indiretta** « **concessione** avente natura non costitutiva ma traslativa di beni e servizi » assimilabile alle attività propriamente inerenti la valorizzazione, perché finalizzate ad incrementare il valore del bene culturale e promuoverne la conoscenza

«patrimonio naturale : GESTIONE»

Patrimonio culturale.

Patrimonio naturale.



Il rapporto che si viene a costituire mediante la **concessione** è regolato da un'apposita forma contrattuale, c.d. contratto di servizio, nel quale debbono essere indicati

- i servizi essenziali, che garantiscano comunque la pubblica fruizione del bene,
- e specificate le caratteristiche del progetto di valorizzazione con indicazione della tempistica, delle modalità di esercizio dei poteri riconosciuti al concessionario, dei livelli qualitativi di erogazione dello stesso e di professionalità degli addetti,
- al fine di garantirne un costante monitoraggio rispetto alle « previsioni progettuali insieme agli obiettivi del programma.
- forma di vigilanza e controllo: l'inadempimento da parte del concessionario degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni, dei quali è prevista anche l'eventuale concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime (art. 115 c. 6 e 8 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio).

«patrimonio naturale :pianificazione GOVERNO DEL TERRITORIO»

Pianificazione territoriale

Urbanistica

In Italia la pianificazione territoriale nasce in seno all'Urbanistica, disciplina volta al governo delle strutture urbane, cioè delle città e delle sue parti (centri storici, quartieri abitativi, ospedali, parchi, stadi, scuole, ecc.).

Mentre in altri paesi esisteva una tradizione verso il land use planning, in Italia lo studio della città e del territorio è sempre stato collegato prioritariamente all'urbanistica. Solo dagli **anni settanta**, con la messa in atto del decentramento regionale, in Italia si inizia a porre la necessaria attenzione alle **dinamiche della trasformazione territoriale extra-urbana**, specificando un autonomo approccio disciplinare verso la pianificazione del territorio



«patrimonio naturale :pianificazione GOVERNO DEL TERRITORIO»

Pianificazione territoriale

pianificazione territoriale si interessa
dell'area vasta,

Urbanistica

l'urbanistica si interessa
dello spazio urbano

entrambe le discipline procedono con metodi di programmazione tesi a **definire piani accurati** rispettivamente di progettazione, approvazione e realizzazione. I processi della pianificazione urbanistica e del territorio si articolano in molte fasi decisionali.



promuovere un **sviluppo ordinato** del territorio;
assicurare che i processi di trasformazione siano **compatibili** con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio;
migliorare la **qualità della vita** e la **salubrità degli insediamenti** umani;
ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali (interventi di riduzione e mitigazione degli impatti);
promuovere il **miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale** del territorio urbano



«patrimonio naturale :pianificazione GOVERNO DEL TERRITORIO»

strumenti urbanistici, distinguibili per livello gerarchico, tipologia e funzionalità. Il processo di pianificazione si svolge attraverso tre differenti strumenti:

- **PIANO** è il documento che analizza la realtà attuale e fissa i modi, gli strumenti, gli obiettivi dell'azione da compiere affinché la realtà si evolva nel senso desiderato.
- **PROGRAMMA** è il documento che con riferimento a uno o pochi anni stralcia dal piano quanto via via si intende fare sulla base delle risorse disponibili.
- **PROGETTO** insieme di elaborati che definiscono, prima in linea di massima e poi in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, i costi, i tempi di esecuzione, la fruttuosità di ciò che deve essere compiuto.



«patrimonio naturale :pianificazione-ente PARCO

il rapporto tra legge, piano e regolamento

il meccanismo di imposizione di vincoli e limiti viene *rovesciato*: il sistema dei divieti essendo posto in via generale dalla legge, gli atti fondamentali del parco hanno la funzione di selezionare non le attività vietate, ma le attività *permesse*, dilatando diritti soggettivi e libertà compressi dalla legge quadro; detti atti fondamentali una volta individuate le attività permesse le regolamenteranno nello specifico al fine di armonizzarne l'esercizio con le finalità naturalistiche.

I strumenti di pianificazione del Parco

I divieti di attività nell'Area Protetta

Il comma 3 dell'articolo 11 della legge 394/991 recita: "... nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

L'Ente Parco (art. 9 Legge 394)
è ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica autonoma.
Sono organi dell'Ente:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- la giunta esecutiva;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- la Comunità del Parco.

Presidente

E' nominato con D.M. Ambiente d'intesa con i Presidenti delle Regioni o Province

Il Regolamento del Parco

Il Piano del Parco individua le attività consentite compatibili con l'interesse naturalistico dell'area protetta.

Il Regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del Parco, secondo le indicazioni dell'art. 11 Legge 394/1991.

Il Regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con la Regione.

Il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i Comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del Comune, che è tenuto alla loro applicazione.

Esercizio di poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione del Piano

Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese. Se le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei Ministri che decide in via definitiva. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

«patrimonio naturale :pianificazione- ente PARCO

La pianificazione - nulla osta ente parco
- **non assorbe né esaurisce** qualsiasi giudizio sul
singolo intervento

Efficacia del Nulla Osta: Legge 134/2012:

“Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per l'edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare:

.....m) il nulla osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette”.

Quindi il rilascio del nulla osta è condizione per la validità del rilascio del permesso di costruire che non può essere rilasciato preventivamente.

Nulla Osta e Piano del Parco

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1673, del 26 marzo 2013

“Necessità nulla-osta Ente parco su singolo intervento. La pianificazione compiuta, ai sensi dell'art. dell'art. 12 l. 6 dicembre 1991, n. 394 da un Piano per il Parco non assorbe né esaurisce ogni giudizio sul singolo, puntuale intervento, e che questo giudizio va riservato al nulla osta dell'art. 13. Analogamente a quanto avviene in materia paesaggistica, invero, un tale piano non può mai derogare, per categorie di opere, alla necessità dell'autorizzazione (nulla osta); il piano può semmai individuare, in negativo, gli interventi che, per inconciliabilità con il contesto, si pongono in posizione di incompatibilità assoluta con i valori salvaguardati e per questi il giudizio di compatibilità viene effettuato, e in senso negativo, una volta per tutte, sì che poi non può esservi più nemmeno luogo al nulla osta. Invece, per le restanti zone, come per le restanti opere, dove la compatibilità continua a dover essere valutata in concreto, rimane necessario il giudizio rispetto alla conservazione dei valori espressi da quelle località, da compiersi con il singolo nulla osta.” (vedi anche Cons. Stato, II, n. 548/98 del 20 maggio 1998; da ultimo: Cons. Stato, VI, 15 gennaio 2013, n. 220).

Nulla Osta e condono edilizio

Consiglio di Stato, Sez. IV n. 6082 del 29 novembre 2012

“ Insanabilità abuso eseguito prima dell'istituzione del Parco

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1874, del 5 aprile 2013

“ Richiesta di condono edilizio di un box auto e nulla osta dell'Ente Parco.

Consiglio di Stato, Sez. IV n. 6662, del 21 dicembre 2012.

“ Legittimità diniego sanatoria opere abusive nel Parco Nazionale del Circeo.

In sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere ricadenti in zona sottoposta a vincolo previsto dall'art. 32, l. n. 47 del 1985 nella fattispecie all'interno del Parco Nazionale del Circeo, l'obbligo di acquisire il parere dell'autorità preposta



«patrimonio naturale» - procedimento-pianificazione

Corte Costituzionale 197/2014

La generale esclusione della **partecipazione** degli **organi ministeriali** nei procedimenti di adozione delle varianti, degrada la **tutela paesaggistica da valore unitario prevalente** e a concertazione rigorosamente necessaria, in **mera esigenza urbanistica** (sentenza n. 437 del 2008).

il principio della gerarchia degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, dettato dall'art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004

l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica

«è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale» (sentenze n. 193 del 2010 e n. 272 del 2009, n. 182 del 2006).

Sussiste contrasto con la normativa statale, che – in linea con le prerogative riservate allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., – specificamente impone che la Regione adotti la propria disciplina di conformazione «assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo» (sentenze n. 211 del 2013 e n. 235 del 2011).



«patrimonio naturale» - procedimento-pianificazione

Corte Costituzionale 179/2019

La generale esclusione della **partecipazione** degli **organi comunali** nella gestione del suolo è illegittima

La limitazione, che rende i Comuni meri esecutori di una valutazione compiuta dal livello di governo superiore, impedisce a favore dei primi possibilità di una motivata interlocuzione, in contrasto con quanto questa Corte ha affermato in ordine alla necessità di «garantire agli stessi forme di partecipazione ai procedimenti che ne condizionano l'autonomia»

- ❑ La rigidità insita nella norma censurata è quindi tale da incidere in modo non proporzionato sull'autonomia dell'ente locale, perché impedisce la rivalutazione delle esigenze urbanistiche in precedenza espresse..
- ❑ Cristallizzando le scelte urbanistiche in vigore al momento dell'intervento del legislatore regionale, paradossalmente, **comporta un giudizio di inadeguatezza del Comune a esercitare la potestas variandi** anche quando questo intenda svolgerla nella stessa direzione dei principi di coordinamento fissati dal legislatore regionale, ma “in anticipo” rispetto alla prevista applicazione a regime.

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Lombardia 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge della Regione Lombardia 26 maggio 2017, n. 16, recante «Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)», nella parte in cui non consente ai Comuni di apportare varianti che riducono le previsioni e i programmi edificatori nel documento di piano vigente;

«patrimonio naturale :pianificazione GOVERNO DEL TERRITORIO»


**Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza 25 maggio 2016 n. 2221.
Le scelte di pianificazione urbanistica richiedono una **motivazione**
specifica nel caso di variante su area specifica.**

L'urbanistica ed il correlativo esercizio del **potere di pianificazione** comporta:

L'onere di **motivazione gravante sull'amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico** è di carattere generale e risulta soddisfatto con l'indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale e mirata.

Le scelte urbanistiche, dunque, richiedono una motivazione più puntuale qualora incidano su aree specifiche, ledendo legittime aspettative

- richiede una motivazione specifica una **variante** che interessi aree determinate del PRG., per le quali quest'ultimo prevedeva diversa destinazione (a maggior ragione in presenza di legittime aspettative dei privati).
- Non altrettanto può dirsi allorchè la **destinazione** di un'area muta per effetto della adozione di un nuovo strumento urbanistico generale, che provveda ad una nuova e complessiva definizione del territorio comunale che involge il complessivo disegno di governo del territorio da parte dell'ente locale.



«patrimonio naturale :conflitti» aree protette

Corte Costituzionale 44/2011

“ - Nel rispetto dei livelli uniformi, previsti dalla legislazione statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art.117, secondo comma, lettera s), Cost. - e tale e' la materia delle aree protette, in cui la legge n. 394 del 1991 costituisce fonte di principi fondamentali (sentenze n. 20 e n. 315 del 2010; n.366 del 1992) - la Regione esercita la propria potestà legislativa, senza potervi derogare, mentre puo' determinare, sempre nell'ambito delle proprie competenze, livelli maggiori di tutela (sentenze n. 193 del 2010 e n. 61 del 2009)

Il territorio dei parchi, siano essi nazionali o regionali, ben puo' essere oggetto di regolamentazione da parte della Regione, in materie riconducibili ai commi terzo e quarto dell'art. 117 Cost., purché in linea con il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale, da ritenere vincolante per le Regioni (sentenza n. 232 del 2008).

La disciplina statale delle aree protette, che inerisce alle finalita' essenziali della tutela della natura attraverso la sottoposizione di porzioni di territorio soggette a speciale protezione, si estrinseca non solo nelle limitazioni all'esercizio della caccia (sentenza n. 315 del 2010),



«patrimonio naturale : pianificazione»

Gli strumenti urbanistici nella Lg. 1150/1942 Legge Urbanistica Nazionale (LUN)

Introduce il concetto di URBANISTICA come disciplina che si occupa della pianificazione dell'intero territorio comunale

INTRODUCE GLI STRUMENTI

PTC



ambito: area vasta
finalità: coordinamento degli interventi a scala sovracomunale

PRG, PdF



ambito: territorio comunale
finalità: assetto e sviluppo urbanistico

PRGI



ambito: territori di comuni confinanti
finalità: assetto e sviluppo urbanistico

PP



ambito: aree interne al comune
finalità: attuazione PRG

LA LEGGE PONTE

Nel 1967 viene emanata la legge n. 765 detta LEGGE PONTE recante MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LUN

Introduce tra le altre cose
GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

STANDARD URBANISTICI

STANDARD EDILIZI


DM N. 1444/1968

REGOLAMENTO TECNICO DELLA LEGGE 765



«patrimonio naturale :pianificazione GOVERNO DEL TERRITORIO»

Legge 1150/1942



«patrimonio naturale :pianificazione GOVERNO DEL TERRITORIO»

LA ZONIZZAZIONE

DIVISIONE IN ZONE (o azzonamento, o zoning)
suddivisione di un ambito territoriale in zone e
attribuzione a ogni singola zona di proprie
specifiche caratteristiche in ordine alle
previsioni insediative

ZONING FUNZIONALE

Suddivisione in zone, con attribuzione ad esse
di specifiche caratteristiche in ordine alla
destinazione funzionale

ZONING EDILIZIO

Suddivisione in zone, con attribuzione ad esse
di specifiche caratteristiche in ordine ai
connotati fisici dei fabbricati

Art 7 lg 1150/1942

DIVISIONE IN ZONE del territorio comunale con la precisazione
delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la
determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in
ciascuna zona;

INDIVIDUAZIONE

- rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e
navigabili e dei relativi impianti;
- aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a
speciali servitù;
- aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché
ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;
- vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale,
paesistico;

NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO



«patrimonio naturale :pianificazione GOVERNO DEL TERRITORIO»

La zonizzazione funzionale

attività individuate

residenze

attività commerciali e direzionali
grande distribuzione
servizi pubblici e privati

attività produttive

attività industriali

attività artigianali

attività turistiche

La zonizzazione edilizia

Zoning qualitativo

Tipologie edilizie

Palazzi

Palazzine

Case in linea

Case a schiera

Ville e Villini

Ecc.

GLI ELABORATI

Relazione tecnica illustrativa

descrizione dello stato di fatto e delle analisi svolte
Illustrazione delle problematiche riscontrate e degli obiettivi della pianificazione iperscalare e dell'Amministrazione
Descrizione della prospettiva temporale
Dimensionamento del Piano
Descrizione della metodologia di redazione e delle modalità attuative

Computo delle aree e verifiche quantitative

residenziali, produttive, pubbliche

Norme Tecniche di Attuazione

specificazione e dettaglio del piano di azionamento e Norme di attuazione

Piano finanziario

Stima sommaria dei costi



«patrimonio naturale : pianificazione»

Il tema dei Centri Storici interessa l'ambito Comunale, Provinciale e Regionale. Esso costituisce materia di legislazione concorrente, art. 117 Cost, per la sua inerenza al "governo del territorio" e al commercio

Zona
A

Edifici e tessuto edilizio di interesse storico e architettonico

Le zone omogenee e gli standard

Art. 17, lg 765/1967:

"In tutti i Comuni, ai fini della formazione degli strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, devono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonché rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi"

Standard urbanistici: rapporti fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi

Standard edilizi: densità edilizia, altezza massima, distanza fra i fabbricati

Le zone omogenee

Ai fini della verifica del rispetto degli standard, il territorio comunale è diviso in 6 ZONE OMOGENEE

Zona A	➔	centro storico
Zona B	➔	zona di completamento
Zona C	➔	zona di espansione
Zona D	➔	zona per insediamenti produttivi
Zona E	➔	zona agricola
Zona F	➔	zona per impianti e attrezzature collettive



«patrimonio naturale :pianificazione GOVERNO DEL TERRITORIO»

1 ESPROPORIO AL PREZZO DEL VALORE AGRICOLO

2 COMPARTO EDIFICATORIO

2 COMPARTO EDIFICATORIO

CONSENTE AI PROPRIETARI DI RIUNIRSI IN COMPARTO PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO

TUTTI I PRIVATI ALL'INTERNO DI UN'AREA DI ESPANSIONE COSTITUITA IN COMPARTO HANNO LO STESSO DIRITTO DI EDIFICARE (GUADAGNARE), ANCHE SE LE PROPRIE AREE SONO DESTINATE A SERVIZI

LE VOLUMETRIE PRIVATE QUANTIFICATE IN RELAZIONE ALLA SUPERFICIE DI PROPRIETÀ ANDAVANO RICOLLOCATE NELLE AREE EDIFICABILI, MENTRE LE AREE PER I SERVIZI VENIVANO CEDUTE AL COMUNE

Art 7 lg 1150/1942

DIVISIONE IN ZONE del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;

INDIVIDUAZIONE

- rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;
- aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;
- aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;
- vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;

NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO

«patrimonio naturale :pianificazione GOVERNO DEL TERRITORIO»

legge regionale VENETO del 17 aprile 2012 n.1,
ART 56 c.8, secondo cui la Regione ha demanio e
patrimonio propri e attraverso la legge regionale ne
disciplina la gestione e ne detiene la titolarità assoluta

Il governo del territorio è stato profondamente innovato nei contenuti e nelle forme con la legge regionale n. 11/2004 , che propone accanto ai livelli di pianificazione regionale e provinciale, un livello di pianificazione comunale mirante principalmente a valorizzare l'autonomia del Comune e che si articola in disposizioni strutturali con il Piano di Assetto del Territorio (PAT) e in disposizioni operative con il Piano degli Interventi (PI)